

**Reato di uccellazione:** la sentenza n. 4877 della Corte di Cassazione  
del 31 gennaio 2019 – 3° Sez. penale

**A chi si rivolge:** Cacciatori

**Normative di riferimento:** Legge quadro del 10 febbraio 1992 n. 157

Convenzione di Berna del 19 settembre 1979

Legge n. 503 del 5 agosto 1981

### Sintesi

Tizio viene condannato per il reato di uccellazione ai sensi dell'art. 3 della legge 157 del 1992; Inoltre deteneva in gabbia un pettirosso, specie considerata protetta poiché a rischio estinzione.

Tizio ricorre in Cassazione adducendo una serie di motivi:

1. La sentenza di condanna a detta di Tizio è contrtaddittoria tra quanto da questa stabilito e quanto da egli riportato agli inquirenti: Tizio, infatti, comunica che il giorno della contestazione del reato, si era recato al capanno, aveva dato mangime ai propri uccelli da richiamo, ed aveva fatto una passeggiata nel bosco;
2. Secondo Tizio, il pettirosso non sarebbe da considerarsi specie a rischio estinzione poiché, a detta di questo, il semplice novero di questa specie nella Convenzione di Berna non sarebbe elemento sufficiente a considerarlo come specie protetta e quindi a rischio estinzione;
3. Secondo Tizio, essendo la rete vuota al momento del controllo da parte delle forze dell'ordine, questa non sarebbe stata da considerarsi come strumento efficace alla pratica illegale dell'uccellazione;

**Il ricorso viene rigettato**

**La Cassazione sostiene quanto segue:**

la fattispecie contemplata dall'art. 30, comma 1, lett. E) della legge 157 del 92 è modellato come fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, per la cui integrazione è sufficiente qualsiasi

atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, non essendo quindi richiesta la concreta apprensione di volatili. Inoltre, altro parametro stabilito dalla Cassazione, è quello relativo alla differenziazione tra uccellazione in senso stretto e caccia con mezzi vietati; nel caso dell'uccellazione vi è un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a prescindere dalle specie catturate. Nel caso, invece, della caccia con mezzi vietati, vi è il prelievo di singoli esemplari appartenenti ad una determinata specie. Secondo la Cassazione la rete predisposta da tizio, seppur vuota al momento della contestazione del reato e seppur di piccole dimensioni, era perfettamente in grado di svolgere la funzione per la quale era stata concepita e predisposta.

Quindi, secondo tale sentenza, il solo aver predisposto una rete a tramaglio per la cattura di un numero indiscriminato di uccelli, a prescindere dalla loro specie di appartenenza, integra perfettamente il reato di uccellazione.

